



Comune di Alassio

Riviera dei Fiori

www.comunealassio.it – comune.alassio@legalmail.it

SETTORE 1° - AFFARI GENERALI

UFFICIO SEGRETERIA GENERALE

ORDINANZA N° 318 DEL 11/11/2021

Oggetto: Modifica ai limiti di accensione degli impianti termici per cinque ore giornaliere complessive.

IL SINDACO

RICHIAMATO il D.P.R. 16.4.2013, n°74 ad oggetto: Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4 comma 1 lettere a) e c) del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192.

CONSIDERATO che il Comune di Alassio rientra nella zona C che all'art. 4 del citato Decreto stabilisce i limiti di esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale per 10 ore giornaliere dal 15 novembre al 31 marzo;

ATTESO che al di fuori di tali periodi, gli impianti possono essere attivati solo in presenza di situazioni climatiche che ne giustifichino l'esercizio e comunque con una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita a pieno regime;

RILEVATO il D.P.R. del 16 aprile 2013, n.74, stabilisce all'articolo 5 che *"i sindaci, con propria ordinanza, possono ampliare o ridurre, a fronte di comprovate esigenze, i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici"*;

RITENUTO che, ad oggi, ricorrono le condizioni climatiche per permettere l'accensione degli impianti termici a servizio degli edifici pubblici e privati del Comune di Alassio a decorrere dalla data odierna al 14 novembre 2021 compreso, fatte salve le disposizioni in deroga previste per gli edifici e i casi indicati dall'art. 4 comma 5 e 6 del citato D.P.R. 74/2013;

RICHIAMATO il Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli EE. LL., approvato con D. Lgs 18/8/2000, no 267;

RICHIAMATA la propria Ordinanza n. 305 del 02/11/2021 con la quale si autorizzava l'accensione degli impianti di riscaldamento fino a 4 ore giornaliere;

RAVVISATA la necessità di modificare la richiamata Ordinanza al fine di rendere liberamente fruibili le cinque ore complessive;

AUTORIZZA

per i motivi indicati in premessa e per le finalità di tutela della salute pubblica, che è consentito, in deroga ed in forza alle disposizioni della citata legge, l'accensione degli impianti termici a far data dalla data odierna al 14 novembre 2021 compreso, negli edifici pubblici e privati, fino ad un massimo 5 ore al giorno liberamente articolabili, nel rispetto dei valori massimi della temperatura ambiente stabiliti dall'art. 3 del D.P.R. n.74/2013.

DISPONE

Ai sensi dell'art. 5 comma 2 del D.P.R. 74/2013 l'immediata informazione alla popolazione del presente provvedimento.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. della Liguria entro 60 (sessanta) giorni dalla sua notifica ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla data della stessa.

Il Sindaco

MARCO MELGRATI / ArubaPEC S.p.A.
